
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPIA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notifica nell'ultimo domicilio: nullità assoluta e insanabile

L'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell'ultimo domicilio, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, atteso che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 5.9.2014, n. 18729

...omissis...

Il primo motivo, con il quale l'amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, si chiude con il seguente quesito di diritto: "se il contribuente che in primo grado abbia genericamente denunciato "perplexità dal punto di vista della ritualità e della validità della notificazione dell'avviso di accertamento così come avvenuta", possa in sede di appello legittimamente "ampliare" il contenuto di tale affermazione, facendovi rientrare la denuncia della specifica violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 (per essere la notifica avvenuta non presso il proprio domicilio, ma presso quello del defunto)".

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, assume che "la sentenza d'appello basata sull'accoglimento di un motivo nuovo (nella specie, riguardante la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, per essere la notifica avvenuta non presso il proprio domicilio ma presso quello del defunto) sarebbe affetta da nullità".

I due motivi, che, in quanto strettamente legati, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell'ultimo domicilio, nonché la stessa notificazione dell'avviso sono affetti da nullità assoluta e insanabile, atteso che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano (come nella specie) comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Una siffatta irregolarità di notifica, infatti, incide sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (ex multis, Cass. n. 11447 del 2002, n. 16699 del 2005).

La "irregolarità" della notificazione dell'avviso di accertamento – comportante, per il giudice d'appello, "la dichiarazione di nullità assoluta e insanabile dell'avviso di accertamento, con conseguente nullità ed irrilevanza di tutti gli atti successivi" – era stata infatti già dedotta in primo grado, secondo quel che risulta dalla sentenza impugnata e come si desume dallo stesso quesito di diritto che illustra il primo motivo di ricorso dell'amministrazione ("omissis").

Quanto alla lamentata genericità della detta denuncia, la Commissione regionale, interpretando il motivo di appello incidentale della B., ha chiaramente individuato il contenuto del rilievo formulato in primo grado e la sua portata, osservando che "..in via preliminare e pregiudiziale occorre esaminare una contestazione effettuata dal contribuente già nel primo grado di giudizio, che non sembra essere stata valutata dal giudice di prime cure: ha rilevato infatti il contribuente che l'avviso di accertamento contro il quale è stato proposto ricorso è stato notificata, al defunto Bo. R., deceduto..., ribadendo che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, prevede che...".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500, ivi compresi Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014.